



### Deliberazione n. 7 dell'8 giugno 2026

**Oggetto: Proposta di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 9 della L. 28/2000 - Segnalazione candidato Sindaco per il Comune di Ortacesus, concernente la presunta violazione dell'art. 9 della legge 28/2000**

Il giorno 8 giugno 2026, alle ore 11, in videoconferenza, si è riunito il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione autonoma della Sardegna nelle persone dei signori:

		presente	assente	
CABASINO MARIO	Presidente	X		
COINU GIOVANNI	Componente	X		
MANCONI ROSARIA	Componente	X		
PETRUCCI FILIPPO	Componente	X		
ZONCU EMANUELA	Componente		X	

Presiede la seduta, il Presidente Mario Cabasino ed assiste, con funzioni di segretario, in vece della dott.ssa. Caterina Piras, il Referendario consiliare dott. Riccardo Delussu.

#### IL COMITATO

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTA la legge regionale 28 luglio 2008, n. 11 e s.m.i., recante "Istituzione del Comitato regionale per le Comunicazioni (CORECOM) della Regione Autonoma della Sardegna";

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n. 28 recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica";

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 26 del 18 marzo 2026, con il quale è stata fissata la data di svolgimento del turno ordinario di elezioni amministrative per i giorni domenica 7 e lunedì 8 giugno 2026 e che tale consultazione elettorale coinvolge il Comune di Ortacesus;

CONSIDERATO che la legge 22 febbraio 2000, n. 28, disciplina le campagne per l'elezione al Parlamento europeo, per le elezioni politiche, regionali, amministrative, e per ogni referendum e che il divieto di comunicazione istituzionale, di cui all'art. 9, trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la chiusura delle operazioni di voto;

DATO ATTO che in data 5 giugno 2026 è stata protocollata una Segnalazione di presunta violazione dell'art. 9 Legge 28/2000, ricevuta dal dott. Edoardo Di Martino, candidato sindaco per la lista Ricostruire

Ortacesus per le elezioni amministrative del 7 e 8 giugno, nella quale si evidenzia quanto segue: *In data 04-06-2026, il Comune di Ortacesus ha diffuso, attraverso i propri canali istituzionali e social, una comunicazione concernente l'apertura dell'ecocentro comunale. Pur contenendo informazioni relative all'effettiva attivazione del servizio, agli orari di apertura e alle modalità di accesso per l'utenza, la comunicazione risulta accompagnata da contenuti che appaiono andare oltre la mera informazione indispensabile ai cittadini. In relazione a comunicazioni che, a detta dei segnalanti, possono presentare profili di contrasto con quanto previsto dall'art. 9 della Legge n. 28/2000, in quanto appaiono riconducibili all'ordinaria attività amministrativa dell'ente e avrebbero potuto essere divulgate mediante forme impersonali e neutrali, prive di fotografie, dichiarazioni politiche o elementi suscettibili di valorizzare l'immagine degli amministratori in carica durante il periodo elettorale;*

DATO ATTO che, all'esito di una sommaria istruttoria, è stato possibile prendere visione di una pagina Facebook denominata Comune di Ortacesus, apparentemente gestita e sicuramente riconducibile all'Amministrazione comunale (visti i rimandi a orari di apertura, contatti telefonici e indirizzi di posta certificata del Comune), nella quale compaiono i post indicati dal segnalante relativi all'apertura dell'ecocentro, in uno dei quali compare la Sindaca con fascia tricolore intenta a inaugurare la struttura;

CONSIDERATO che con nota di cui al prot. n. 6440, inviata in data 5 giugno 2026, il Corecom Sardegna ha instaurato il contraddittorio con il Comune di Ortacesus, chiedendo chiarimenti in merito alla riconducibilità all'Ente della pagina social sulla quale risultano pubblicate le comunicazioni in oggetto; ai criteri adottati nella redazione e diffusione dei contenuti istituzionali nel periodo elettorale e a ogni altro elemento ritenuto utile ai fini dell'istruttoria;

DATO ATTO che non è finora pervenuto alcun riscontro da parte dell'Amministrazione comunale;

ESAMINATI il contenuto della segnalazione, con i relativi allegati;

DATO ATTO che il contenuto oggetto di segnalazione risulta ancora presente nella pagina Facebook riconducibile al Comune di Ortacesus;

RILEVATO che L'art. 9, comma 1, della legge 28/2000, rubricato "Disciplina della comunicazione istituzionale e obblighi di informazione", stabilisce che "Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni";

RILEVATO che, in linea con l'orientamento finora espresso dall'AGCOM (Delibera n. 477/20/CONS): l'organizzazione di eventi nei periodi di divieto previsto dall'art. 9 della legge n. 28/2000 è consentita quando non viene associata a forme di pubblicizzazione dell'evento poste in essere dalla pubblica Amministrazione, ovvero quando la comunicazione dell'evento è caratterizzata da indispensabilità e impersonalità;

RILEVATO che, l'articolo 9, a differenza delle altre fattispecie contemplate dalla legge 28/00, prescinde dall'identificazione dei possibili mezzi di diffusione della comunicazione istituzionale. Pertanto, rientrano nell'ambito della comunicazione istituzionale non soltanto i contenuti veicolati attraverso il mezzo radiotelevisivo o la stampa, ma anche tramite le più recenti modalità di diffusione, quali, tra l'altro, siti istituzionali, posta elettronica e profili social che a vario titolo illustrano l'attività di un Ente.

PRESO ATTO dell'assenza di riscontro da parte dell'Amministrazione comunale;

RITENUTA, per quanto sopra, la non rispondenza delle attività di comunicazione social, in modalità riconducibile all'amministrazione, inerenti alla riapertura dell'ecocentro, a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000, con particolare riguardo all'indispensabilità e all'impersonalità delle comunicazioni;

*all'unanimità*

## **DELIBERA**

- di proporre all'Autorità di Vigilanza per le Comunicazioni la comminazione della sanzione amministrativa prevista in caso di violazione dell'art. 9 della L. 28/2000 nei confronti del Comune di Ortacesus alla luce dei fatti rappresentati in premessa;
- trasmettere all'Agcom, unitamente alla presente delibera, gli esiti istruttori relativi alla segnalazione sopracitata.

Il Segretario f.f.

dott. Riccardo Delussu

Il Presidente

dott. Mario Cabasino